

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 655

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MURINEDDU, BASSO, CADDEO,
FLAMMIA, NIEDDU, PIATTI e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2001 (*)

**Istituzione dei Corpi forestali regionali e riorganizzazione
del Corpo forestale dello Stato**

() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge si vuole riprendere un tema che ha impegnato per molto tempo la 9ª Commissione del Senato nel corso della XIII legislatura senza che si potesse giungere prima della sua conclusione all'approvazione di un testo concordato e definitivo.

L'importanza del problema relativo al riordino del Corpo forestale dello Stato era apparsa evidente ad autorevoli membri del Parlamento, tant'è che furono presentate da esponenti della maggioranza e dell'opposizione ben sette diverse proposte, tutte convergenti su alcuni punti cardine, e pur tuttavia distanti tra loro sull'assetto generale del Corpo.

Le spinte esercitate da alcune regioni e accolte a fine legislatura dall'allora governo in carica hanno prodotto, sia pure nel rispetto della legge Bassanini sul decentramento amministrativo, una soluzione contrastante con gli indirizzi di tutti gli altri partiti politici, - fatta eccezione per la Lega Nord - dai quali il decreto legislativo in materia fu accolto con comprensibile irritazione.

Con esso di fatto si cancellava il dibattito che si era produttivamente sviluppato nella Commissione competente e che aveva dato luogo alla formulazione di un testo comprensivo sia delle esigenze avanzate dalle parti sociali in uno spirito di concertazione sia della necessità di soddisfare le forze politiche che ravvisavano nel mantenimento della unitarietà del Corpo forestale dello Stato una imprescindibile misura di efficienza organizzativa e operativa.

Come si è detto più sopra, il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 175, del quale si è

fatta memoria, ha indirizzato il processo di riorganizzazione del Corpo verso una soluzione diversa e dalla quale, tuttavia, bisogna ripartire per portare a termine un processo che attende da troppo tempo una risposta organica.

Il solo intervento accolto con favore da tutte le parti interessate, politiche e sindacali, e attualmente in vigore, riguarda il riordino delle carriere e la loro equiparazione con quelle della Polizia di Stato (decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 78).

Questo disegno di legge, presa coscienza di quanto è stato fatto finora e la cui rimozione rimanderebbe ad una situazione di paralisi dell'attività del Corpo proprio in un periodo nel quale si richiede un alto livello di vigilanza, controllo e sviluppo di vaste aree del Paese, si sforza di produrre una soluzione organica, assegnando allo Stato e alle regioni compiti specifici e definiti, così da consentire la costruzione di un quadro d'insieme i cui elementi, fino ad oggi trattati singolarmente, si ritrovino coerentemente a concorrere nel perseguimento di una comune finalità.

Esso si compone di quattro articoli.

Il primo definisce chiaramente l'esercizio delle funzioni conferite ai Corpi forestali regionali (CFR).

Il secondo articolo si occupa dell'ordinamento e della gestione del personale dei CFR, del sistema contrattuale, del trattamento giuridico, stipendiale e pensionistico, delle risorse economiche, dell'ordinamento gerarchico e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei CFR, della determina-

zione organica per ciascuna regione e delle modalità di impiego del personale appartenente ai CFR da parte dello Stato in occasione di particolari eventi calamitosi.

L'articolo 3 precisa le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato e specifica il coordinamento delle attività di cui il Corpo deve farsi carico in caso di particolari situa-

zioni di pericolosità decretate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 affronta il problema delle norme transitorie e stabilisce i criteri relativi ai trasferimenti del personale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Corpi forestali regionali)

1. Per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite in materia forestale, con particolare riferimento alla tutela idrogeologica, alla sorveglianza e tutela delle aree naturali protette non aventi valenza nazionale e internazionale, alla salvaguardia del patrimonio animale e vegetale naturale, allo svolgimento delle attività di prevenzione e spegnimento terrestre anti-incendio boschivo, al controllo dell'attività venatoria e della pesca nelle acque interne, al controllo della commercializzazione di materiale forestale e alla tenuta del catasto forestale regionale, le regioni si avvalgono di proprie strutture operative, denominate Corpi forestali regionali (CFR).

Art. 2.

(Ordinamento e gestione)

1. Il personale dei CFR svolge funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell'ambito regionale di competenza, alle dirette dipendenze del presidente della regione stessa.

2. Il sistema contrattuale, nonché l'ordinamento giuridico, stipendiale e pensionistico del personale dei CFR sono omologati con quelli previsti per il personale delle Forze di polizia dello Stato ad ordinamento civile.

3. In sede di contrattazione nazionale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, la delegazione di parte pubblica è composta anche da due rappresentanti, uno per le regioni a statuto ordinario e uno per quelle a statuto speciale, nominati

dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

4. Per la definizione dei contratti di secondo livello, rispettivamente, di amministrazione per le Forze di polizia nazionali e regionale per i CFR, ogni regione attiva specifici tavoli contrattuali con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, secondo gli indirizzi contenuti nel contratto nazionale di comparto, di cui al comma 3.

5. Le risorse economiche necessarie a soddisfare le esigenze contrattuali dei CFR sono poste a carico dello Stato per le parti inerenti i trattamenti economici fissi tabellari, lo stipendio base, l'indennità integrativa speciale, l'assegno funzionale e gli emolumenti riguardanti i fondi di amministrazione necessari allo svolgimento delle attività di polizia e anti-incendio boschivo. A tale scopo, è istituito il fondo incentivante dei CFR, che è ripartito in equa misura tra le regioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

6. Le regioni, in sede di definizione dell'accordo di secondo livello, possono incentivare con ulteriori risorse proprie le attività dei CFR, incrementando le parti del fondo di loro competenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito un regolamento unico concernente il sistema ordinamentale, gerarchico e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei CFR, la determinazione della loro dotazione organica per ogni regione secondo le effettive esigenze di ciascuna di esse e in base alla loro superficie, al grado di antropizzazione e al principio di efficienza ed efficacia del servizio da apportare alla collettività, in omologazione al sistema vigente per le altre Forze di polizia ad ordinamento civile.

8. Nello stesso decreto di cui al comma 7 sono indicate le modalità di impiego da parte dello Stato del personale dei CFR in occasioni di particolari eventi calamitosi, di protezione civile e di incendi boschivi, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza aventi rilevanza nazionale.

Art. 3.

(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato continua a svolgere, alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, le funzioni statali ad esso attribuite dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di polizia agro-alimentare-ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale causato da violazioni ai danni dell'ambiente, nonché le funzioni di sorveglianza delle aree naturali protette di valenza nazionale e internazionale, di controllo delle attività concernenti la convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), attraverso gli attuali nuclei operativi CITES e quelli che verranno costituiti nelle regioni, anche a statuto speciale, che ne siano sprovviste, di gestione e coordinamento delle attività svolte dalla flotta aerea anti-incendi boschivi, ivi compreso il relativo supporto alle regioni nell'attività investigativa attinente l'attività anti-incendi boschivi.

2. Sono altresì conferite al Corpo forestale dello Stato le competenze attinenti il coordinamento di tutte le attività anti-incendio boschivo e di mobilitazione dei CFR e delle realtà operative anti-incendio locali in caso di particolari situazioni climatiche ed eventi dichiarati di particolare rilevanza con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta dei presidenti delle regioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri interessati e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità attuative di quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, individuando le strutture e le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

5. In sede di adozione dei decreti previsti dai commi 3 e 4, si provvede a mantenere l'articolazione di livello almeno provinciale delle strutture statali necessarie per lo svolgimento delle attività CITES e di sorveglianza nelle aree protette, nonché degli uffici operativi del Corpo forestale dello Stato, ripartendo le risorse umane e finanziarie secondo le effettive esigenze di tutela e sorveglianza dei vari ambiti territoriali, in base alla loro superficie e al grado di antropizzazione.

6. Presso le procure della Repubblica sono costituite le sezioni di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato ai sensi della normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle specifiche attività investigative in ambito ambientale.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario e speciale possono istituire propri CFR.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, e comunque entro il termine di novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri le esigenze in ordine alle risorse umane ed economiche necessarie per il funzionamento dei propri CFR, che il Corpo forestale dello Stato è tenuto a conferire, nella misura non superiore al 50 per cento dell'attuale forza numerica presente sul territorio italiano e secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7.

3. Le unità di personale ricomprese nella quota del 50 per cento della forza numerica del Corpo forestale dello Stato sono conferite, ai sensi del comma 2, in misura proporzionale per ogni regione a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale può essere conferito il personale del Corpo forestale dello Stato che ne faccia esplicita richiesta.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alle regioni ai sensi del comma 3 è inquadrato nei ruoli dei CFR in base alle posizioni economiche e alle qualifiche possedute alla data del transito, con assoluta precedenza nelle graduatorie dei ruoli dei CFR.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito al personale del Corpo forestale dello Stato, tramite specifica istanza da inoltrare all'amministrazione del Corpo stesso e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di transitare presso altre amministrazioni dello Stato o altre Forze di polizia, anche in soprannumero

ai posti disponibili nella località richiesta, mantenendo il trattamento economico e pensionistico posseduti.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartite tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Al fine dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza del Corpo forestale dello Stato, per l'anno finanziario 2002, sono ridotti per un importo corrispondente.

8. Per gli esercizi successivi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede annualmente al riparto delle risorse ed alla conseguente assegnazione in base a quanto disposto dal comma 2.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

